COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LE POLITICHE DI GENERE E I DIRITTI CIVILI INDIVIDUALI.

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita presso il Comune di Villa Castelli la Commissione consultiva comunale per le pari opportunità e per le politiche di genere (di seguito "Commissione").

2. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 3 e 51 della Costituzione.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La Commissione propone interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta.

2. È obiettivo primario della Commissione valorizzare le esperienze di partecipazione presenti sul territorio. Per questo motivo sono previste audizioni su temi di interesse della comunità.

ART. 3 – FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:

- legge il bilancio del Comune in chiave di genere e individua politiche di pari opportunità da proporre;
- collabora con l'Assessorato/Delegata/o alle Pari Opportunità nel coordinamento delle azioni, delle campagne, delle giornate e delle iniziative promosse in città, valorizzando le proposte del territorio;
- promuove la cultura di genere e il rispetto del linguaggio inclusivo di genere, coinvolgendo istituzioni scolastiche e società civile. Per cultura di genere si intende un sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali; per linguaggio inclusivo di genere si intende una tipologia di linguaggio che si propone di evitare l'espressione di pregiudizi, strutturale all'utilizzo comune della lingua, attraverso l'uso di sostantivi che non siano specifici di

genere;

- svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative regionali, nazionali ed europee vigenti;
- favorisce trasversalmente l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti specifici argomenti di competenza in accordo con l'assessora/e delegata/o;
- collabora con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea;
- formula proposte da presentare all'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni;

2. La Commissione predispone:

a. un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio comunale nei tempi utili per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e per la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;

b. una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio comunale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è costituita da n. 10 membri, di cui 2 componenti esterni. La presenza delle donne non deve essere inferiore a 5.

2. I componenti esterni vengono scelti fra i candidati, proposte dalle organizzazioni e dalle associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

3. La Sindaca/il Sindaco invita le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature entro trenta giorni.

4. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

ART. 5 - COSTITUZIONE

La Commissione è presieduta dalla Sindaca/dal Sindaco, che assume la carica di Presidente, ed è composta in totale da 10 membri:

- Presidente
- 5 consiglieri designati dal capogruppo di maggioranza
- 2 consiglieri designati dai capigruppo di minoranza
- 2 componenti esterni individuati come previsto nell'art. 3

ART. 6 - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

1. Alla/al Presidente spetta:

- convocare le riunioni della Commissione;

- redigere l'ordine del giorno per le riunioni;
- convocare le parti coinvolte, dopo aver predisposto e inviato loro l'ordine del giorno;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

2. In caso di assenza o impedimento della/del Presidente le funzioni di presidenza saranno svolte dalla/dal Vice Presidente.

ART. 7 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Il Vice Presidente viene eletto nella prima riunione della Commissione con voto della maggioranza dei componenti, a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- Convoca e presiede la Commissione Pari Opportunità, coordinandone le attività,
- Predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- Nomina all'interno della Commissione un membro che disimpegni le funzioni di segreteria, curi la stesura dei verbali delle sedute, la corrispondenza e altri adempimenti;
- Cura l'attuazione delle iniziative decise dalla C.P.O.;
- Predispone, in collaborazione con la Commissione:
  - Un documento programmatico di attività per l'anno successivo e lo invia al Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno;
  - Una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio Comunale entro il 30 giugno di ogni anno;

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La Commissione viene convocata dalla/dal Presidente a mezzo PEC.
2. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della sede, dell'orario e della durata della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
3. Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti, la Commissione deve essere convocata entro dieci giorni lavorativi.
4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più una delle persone componenti. In seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.
5. La Commissione delibera a maggioranza delle/dei presenti. È invece necessario il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti della Commissione per l'approvazione del documento programmatico e della relazione annuale, previsti dall'art. 4.
6. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della/del Presidente.

ART. 9 - SEDE, RISORSE, ONERI FINANZIARI

1.La Commissione ha sede presso il palazzo municipale.
2.Gli uffici del Comune, in particolare l'ufficio competente per le Pari Opportunità, per quanto di

competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.
3.La Commissione dispone di una pagina web istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. Le iniziative della Commissione saranno divulgate tramite tutti i canali di comunicazione istituzionali.
4.Alle/ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. La procedura finalizzata alla nomina della "Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili individuali" con la composizione di cui al precedente art. 3 viene avviata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento; nelle more della nuova nomina, rimane in carica la precedente Commissione in regime di prorogatio.
2. Contestualmente viene modificato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08 novembre 2018.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Villa Castelli, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.